

## DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la questione dell'uranio impoverito, in attesa degli esiti delle indagini affidate dal ministero ad apposita commissione medico-scientifica, continua, com'era prevedibile che fosse, a generare allarme e preoccupazione;

il professor Zoran Stankovic, primario dell'Istituto patologico dell'ospedale militare di Belgrado, ha rilasciato una preoccupante intervista al quotidiano *Libero* di domenica 28 gennaio 2001 alla pagina 13 nella quale afferma, fra l'altro: « La zona di Pec, dove si trova il contingente italiano, è stata fra le più bombardate perché vi erano concentrati i carri armati serbi. Siccome il terreno è roccioso, i proiettili sono penetrati in profondità e vi sono rimasti, perpetuando i loro malefici effetti. Chi sta lì è come se fosse immerso nella radioattività. E così sarà, senza opera di bonifica, per millenni »;

il professor Stankovic così continua: « Di per sé, anche se è tutto da provare, l'uranio impoverito può anche non essere nocivo per l'uomo, ma lo diventa sicuramente quando, dopo lo scoppio, si trasforma in minuscole particelle di ossido di uranio, che si diffondono per chilometri, vengono respirate, penetrano dappertutto. Magari non è il solo uranio il responsabile di leucemie e tumori. Può essere l'insieme di fattori concomitanti. Ma alla Nato lo sanno. Perché non si decidono a parlare? Sì, è ora che ci dicano la verità »;

lo stesso servizio che riporta l'intervista del professor Stankovic illustra alcuni casi significativi, fra i quali, impressionante, la vicenda che ha colpito la dodicenne Sladjana Sarenac di Hadzici che ha perso definitivamente le unghie delle mani per avere giocato con il fango di un cratere ove era esploso un proiettile contenente uranio impoverito e che, a seguito di con-

vulsioni simili a quelle determinate dall'epilessia, oggi vive come una larva umana;

a prescindere da ogni altra considerazione di natura scientifica, appare evidente che il nostro Paese ha il primario dovere di tutelare la salute del contingente militare colà inviato e che la sola ipotesi che possa essere confermato il rapporto causale fra esposizione all'uranio impoverito e le gravi patologie accusate in quelle terre martoriate deve indurre senza indugio il ministero ad assumere iniziative di natura cautelare e preventiva —:

se non ritenga di dover valutare la necessità di allocare in altra zona il contingente italiano presente nella zona di Pec, in considerazione del fatto che tale area, dalla quale i soldati americani sono ben distanti, è stata fra quelle più bombardate dagli aerei della Nato con proiettili contenenti uranio impoverito e se non ritenga che un eventuale atteggiamento di attesa, laddove dovesse emergere il paventato rapporto causale, possa costituire elemento di precisa responsabilità giuridica nella causazione della morte per gravi patologie di militari appartenenti al nostro contingente. (4-33724)

\* \* \*

## FINANZE

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

MOLINARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'effettuare accertamenti di tributi di competenza degli enti locali si sono verificati una serie di errori che hanno suscitato perplessità e proteste da parte dei contribuenti;

l'incertezza di interpretazione normativa che interessa gli accertamenti degli enti locali in materia di Ici, Iciap, Tosap e Tarsu coinvolge direttamente gli impiegati addetti a tale funzione i quali si trovano nella condizione di non poter valutare serenamente le obiezioni sottoposte;

molti comuni hanno istituito nell'ambito delle proprie amministrazioni degli sportelli al servizio del cittadino ma no-

nostante questo la complessità delle situazioni normative cause snervanti attese per la richiesta di informazioni e chiarimenti —:

quali iniziative intende adottare affinché si possano prorogare i termini per ricorrere contro gli atti notificati non divenuti definitivi allo scopo di rasserenare il rapporto tra contribuenti ed enti locali.

(5-08757)

**CONTENTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con provvedimento del direttore regionale, dottor Ildebrando Pizzato, adottato il 15 gennaio 2001 è stata disposta dalla direzione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'agenzia delle entrate la sospensione in via cautelare dal servizio del signor Fabrizio Schowick, operatore tributario in servizio presso l'ufficio Iva di Pordenone;

dalle premesse del provvedimento si evince che il signor Schowick risulterebbe essere stato indagato per i reati di cui agli articoli 612 e 594 del codice penale dalla locale procura della Repubblica;

sempre dalle medesime premesse si rileva che, per gli stessi fatti, risulterebbe essere stato rinviato a giudizio avanti il locale tribunale e, contestualmente essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti ritenuti direttamente attinenti al servizio;

il provvedimento precisa, però, che il procedimento disciplinare è stato sospeso proprio per la pendenza del procedimento penale e che la competente direzione, venuta a conoscenza del rinvio a giudizio davanti al tribunale di Pordenone del dipendente, non aveva ritenuto di dar corso alla sospensione cautelare del medesimo;

dal tenore dell'atto si ricava che quella stessa direzione, dopo aver richiesto notizie sull'esito dell'udienza dibattimentale, veniva a conoscenza che era stata richiesta «dalla difesa del dipendente in parola, perizia psichiatrica [...] onde ac-

certare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti», istanza accolta dalla magistratura giudicante che incaricava idoneo consulente rinviando l'udienza al successivo 6 marzo 2001;

sulla scorta di questa richiesta difensiva, il direttore regionale dell'Agenzia, ritenuto che la permanenza in ufficio del citato impiegato potrebbe risultare di nocumento ad altri dipendenti ed all'utenza, ne decretava la sospensione cautelare con decurtazione dello stipendio annullando, contestualmente, un analogo provvedimento, datato 8 gennaio 2001, perché fornito di una «numerazione di protocollo non corretta» oltre che con l'erronea indicazione del nome del dipendente;

pare possibile avanzare seri dubbi sull'operato del direttore regionale di fronte ad un caso tanto delicato, ma quello che lascia attoniti è l'atteggiamento tenuto dal momento che, dopo aver ritenuto non necessaria la sospensione cautelare sulla base, ovviamente, dei fatti contestati al dipendente, la direzione regionale ha assunto il provvedimento di sospensione sulla scorta di una richiesta difensiva idonea, se dimostrata, a scriminare proprio il comportamento tenuto dal dipendente;

né, del resto, risulta addotto alcun elemento circa la pericolosità del medesimo che è, invece, accusato di reati perseguibili a querela e non certo sintomatici di un ricorso alla violenza;

come se non bastasse, il provvedimento cautelare risulta adottato in aperta violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, il quale consente la sospensione cautelare per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, ma nel rispetto, ovviamente, del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;

nel caso, la sanzione teoricamente applicabile è costituita dalla sospensione dal servizio per un massimo di dieci giorni (articolo 25, comma 3 del Ccnl), ma, grazie al provvedimento cautelare adottato, essa finisce per essere scontata, in forma più afflittiva, proprio tramite la sospensione inflitta in via preventiva —:

se ritenga legittimo il procedimento di sospensione cautelare adottato anche sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e dell'assenza di vizi configuranti eccesso di potere;

se condivida l'interpretazione fornita, nel caso, dal direttore regionale circa l'applicazione della sospensione cautelare ai fatti in esame;

se non ritenga di intervenire, e come, per sollecitare, anche in via di autotutela, la revoca di un procedimento immotivato, irragionevole ed illegittimo in grado di provocare gravi conseguenze al destinatario a causa degli effetti patrimoniali conseguenti. (5-08758)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

VENDOLA. — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

nella città di Bari è presente una delle più moderne ed attrezzate sedi della amministrazione del Ministero delle finanze;

si tratta di un Centro di servizio le cui qualità sono assolutamente all'avanguardia: dal punto di vista tecnologico e funzionale si tratta di un bene pubblico di grande importanza;

il suddetto Centro è costituito da un complesso immenso, servito da un enorme parcheggio, collocato in una posizione di notevole comodità dal punto di vista degli snodi stradali; è una struttura priva di barriere architettoniche e mirata al primato delle esigenze dell'utenza;

il suddetto Centro dispone di un archivio storico idoneo alla conservazione di materiale cartaceo di Puglia e Basilicata; dispone di un'attrezzatura idonea all'acquisizione e alla conservazione di documenti sotto forma di immagini immediatamente disponibili su reti informatiche; dispone di un centro di elaborazione dati dotato di un archivio proprio in grado di soddisfare le richieste di oltre trecento utenti;

il suddetto Centro sta attualmente vedendo il completamento del lavoro di

cablaggio per il collegamento in rete *intranet* e reti esterne;

i lavoratori e le lavoratrici che prestano la loro opera nel suddetto Centro rappresentano un patrimonio di saperi e di professionalità a disposizione della collettività;

sul Centro di servizio di Bari si sa per abbattere una sciagurata ed immotivata decisione di dismissione: decisione assolutamente oscura nelle sue motivazioni e priva di qualsivoglia certezza dal punto di vista della salvaguardia dei posti di lavoro;

la dismissione non arreca alcun vantaggio all'amministrazione finanziaria e si configura come un colpevole sperpero di un patrimonio inestimabile di strutture, di risorse tecnologiche e di professionalità —:

quali verifiche urgenti si intenda porre in essere sulla veridicità di quanto sopra esposto;

se non si intenda predisporre un'ispezione ministeriale sulla struttura tesa ad una verifica seria delle ragioni che vengono arbitrariamente addotte a giustificazione della dismissione;

se la dismissione non sia frutto di scelte interne alla burocrazia ministeriale, ovvero interne a quei segmenti di potere funzionale che si sovrappongono al potere politico;

se la irrazionalità assoluta della scelta di uccidere uno straordinario patrimonio collettivo, ad ulteriore impoverimento della pubblica ricchezza del Sud d'Italia, non possa essere immediatamente capovolta con una revoca della dismissione.

(4-33704)

CENTO. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto del 31 dicembre 2000 il ministero delle finanze ha varato il regolamento per l'istituzione del gioco del Bingo in Italia;

si prevede per il prossimo anno l'apertura di 420 sale per il gioco che richiederanno 13.000 nuovi posti di lavoro;

in una dichiarazione pubblica l'amministratore delegato di Italia Lavoro ha previsto l'impiego di almeno 4000 lavoratori provenienti dal bacino LSU in dette sale;

si sta predisponendo l'invio di migliaia di lettere di convocazione per la selezione dei lavoratori socialmente utili da avviare alle sale del Bingo;

l'offerta di Italia Lavoro consiste in un corso di formazione di 136 ore retribuito con assegno Inps e successiva eventuale assunzione come lavoratore interinale con contratto a termine di 12/18 mesi presso una non specifica agenzia nazionale di lavoro in affitto;

tale operazione verrà largamente incentivata e finanziata dal Fondo nazionale per l'occupazione dai 3 ai 18 milioni per ogni lavoratore LSU;

l'applicazione delle riserve stabilite dalla normativa in vigore per i LSU per le prossime assunzioni, recentemente ampliate dalla legge finanziaria 2001, consentirebbe in tempi brevi la reale stabilizzazione occupazionale di migliaia di lavoratori socialmente utili impegnati da anni nell'amministrazione e in servizi pubblici;

i lavoratori LSU convocati sono obbligati, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 81/2000, all'accettazione del contratto di lavoro interinale pena il licenziamento dell'attuale impiego e la decadenza da ogni trattamento assistenziale e previdenziale —:

quali iniziative intendano prendere per ripristinare il diritto ad una regolare assunzione per i lavoratori socialmente utili;

se non ritengano necessario intervenire per impedire l'ingente finanziamento pubblico alle società interinali e alle società di Bingo in cambio di posti di lavoro precari. (4-33718)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione annuale del Secit, rassegnata al ministro delle finanze in applicazione dell'articolo 11 della legge 146 del 1980, analizza, fra l'altro, una serie di problematiche specifiche emerse dalla valutazione delle diverse categorie di uffici;

con riferimento agli uffici delle imposte dirette, i referti ispettivi, secondo il Secit, avrebbero evidenziato « l'esiguità di figure professionali idonee, per conoscenza di base ed esperienza, al presidio di specifiche problematiche e di soggetti dotati di apprezzabile familiarità con le procedure di informazione e con le applicazioni di supporto e utilizzazione del sistema informativo »;

la segnalazione del Secit, su tale tema, offre un quadro desolante degli uffici derivante da un difetto di formazione professionale addebitabile ad incuria del Ministero delle finanze —:

se condivide, o meno, la ricordata valutazione del Secit in ordine all'esiguità delle figure professionali e quali iniziative di formazione intenda assumere al fine di consentire la presenza negli uffici di quelle figure professionali necessarie per consentire un'adeguata presenza nell'ambito degli uffici delle imposte dirette. (4-33726)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione annuale del Secit, rassegnata al Ministro delle finanze in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, analizza, fra l'altro, una serie di problematiche specifiche emerse dalla valutazione delle diverse categorie di uffici;

con riferimento agli uffici delle imposte dirette, i referti ispettivi, secondo il Secit, avrebbero evidenziato « l'insufficienza, qualitativa e quantitativa, nella dotazione di personale, in rapporto allo spessore ed alle caratteristiche dell'attività da fronteggiare »;

pare essere fortemente critica tale valutazione, e per taluni versi anche contraddittoria;

l'insufficienza qualitativa infatti non può essere disgiunta dalla insufficienza quantitativa;

una insufficiente ed inadeguata dotazione di personale, infatti, non può che contribuire ad un abbassamento del livello qualitativo del personale medesimo, costretto ad autentici « salti mortali » per coprire tutte le esigenze di uffici che, per definizione, hanno incombenze di grande difficoltà e di grande impegno;

appare pertanto anche ingenerosa, sotto tale profilo, la critica contenuta nella relazione del Secit —:

se condivida, o meno, la critica implicitamente contenuta nel rapporto del Secit e comunque se dal rapporto del Secit non derivi l'esigenza di provvedere immediatamente ad implementare gli organici degli uffici delle imposte dirette e se non ritenga altresì che l'affermata insufficienza qualitativa del personale non sia una delle conseguenze della insufficienza degli organici, e dunque direttamente ascrivibile alla responsabilità del Ministro delle finanze.  
(4-33727)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la relazione annuale del Secit, rassegnata al ministro delle finanze in applicazione dell'articolo 11 della legge n. 146 del 1980, analizza, fra l'altro, una serie di problematiche specifiche emerse dalla valutazione delle diverse categorie di uffici;

con riferimento agli uffici delle imposte dirette, i referti ispettivi, secondo il Secit, avrebbero evidenziato « non uniforme distribuzione sul territorio dell'utilizzo dell'accertamento con adesione e dell'istituto della conciliazione giudiziale »;

la segnalazione del Secit, su tale tema, necessita di approfondimenti per com-

prendere le ragioni della difforme applicazione, sul territorio nazionale, della normativa prevedente l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale —:

quali siano le ragioni presumibili della difforme applicazione, sul territorio nazionale, della normativa prevedente l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.  
(4-33728)

\* \* \*

### GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

**LUCCHESI.** — *Al Ministro della giustizia, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

U.L.N., e C.S., genitori della minore G.N., si sono separati con sentenza del tribunale di Trapani del 21 novembre 1996;

il N., in più procedimenti, reclamò la mancata osservanza da parte della madre delle disposizioni sull'affidamento e la non adeguatezza delle stesse, in particolare per la emarginazione della figura paterna e la conferma da parte della madre della scelta di convivere con i propri genitori, non necessaria per motivi contingenti, ritenuta dannosa per la minore;

il N. in data 31 maggio 1998 omise la riconsegna della bambina alla madre tenendola con sé fino all'agosto 1999;

egli fu per questo immediatamente ricercato e che all'atto del ritrovamento, presso un campeggio di Vada, dove egli si trovava in vacanza con la figlia (non nascosto), venne fermato con la forza, e ammanettato e la bambina presa fisicamente contro la sua volontà, con una operazione di polizia compiuta con le stesse modalità che si usano per la cattura di ricercati per reati o latitanti alla esecuzione di pene il N. venne imputato e processato per questi fatti;

la bambina risulta dalle successive relazioni dei servizi, avere condotto col